

**Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28/04/2016) 08-06-2016, n. 23690**

### **Confisca obbligatoria per il mezzo non autorizzato al trasporto**

R.G. ricorre, tramite difensore fiduciario, per la cassazione della sentenza emessa in data 24/9/2014 dal Tribunale di Avellino, che ha condannato l'imputata - unitamente al fratello R.L. - alla pena di Euro 2.000 di ammenda, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), perchè, quale titolare della dell'impresa individuale R. Costruzioni di R.G., operava la raccolta, il trasporto e l'avviamento a smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e/o demolizioni (CER 17.09.04) utilizzando l'autocarro Fiat Iveco tg. (OMISSIS), in assenza di autorizzazione e requisiti di legge, tra cui quello dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Con il primo motivo dei due proposti ricorsi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. , lett. b), deduce violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per essere il Tribunale giunto alla affermazione di responsabilità dell'imputata, che non era a bordo dell'autocarro al momento del controllo da parte del personale del NIPAF di (OMISSIS), condotto dal fratello L., senza considerare che quest'ultimo aveva ammesso ogni responsabilità in ordine al trasporto dei rifiuti, difettando elementi per sostenere, anche sotto il profilo soggettivo, la cooperazione della prevenuta.

Con il secondo motivo deduce la revocabilità della misura del confisca disposta con la impugnata sentenza di condanna, stante il grave ed irreparabile danno economico che ne deriverebbe per una impresa di costruzione di così modeste dimensioni.

### **Motivi della decisione**

I ricorsi vanno riuniti e dichiarati inammissibili.

La censura oggetto del primo motivo è diretta a conseguire una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputata, senza tuttavia individuare vizi specifici della motivazione che ne intacchino la intrinseca coerenza strutturale e logicità, essendo le censure ripetitive delle medesime ragioni già esaminate e respinte dal Giudice di merito.

Mediante il ricorso per cassazione non sono infatti deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo.

Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze relative alla persuasività, all'inadeguatezza, alla mancanza di rigore o di puntualità, alla stessa illogicità - quando non manifesta - della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

La sentenza impugnata ha ritenuto provata la realizzazione, da parte della R., della contestata attività di raccolta, trasporto e avviamento a smaltimento illecito di rifiuti (non pericolosi) provenienti da attività di costruzioni e/o demolizioni, sul rilievo che l'imputata era la titolare di una impresa - dichiaratamente - di piccole dimensioni, che in tale qualità era a conoscenza degli spostamenti dei mezzi aziendali sul territorio, oltre che del fatto che proprio il fratello aveva riferito dell'intenzione di riutilizzare in futuro quel materiale per l'installazione di una baracca di cantiere, circostanza che ricollega logicamente il trasporto alle "attività produttive dell'azienda".

Il fatto che il coimputato si sia accollato la responsabilità dell'accaduto non costituisce di certo, come evidenziato nella impugnata sentenza, elemento dimostrativo dell'estraneità della odierna ricorrente alla realizzazione del reato, anche sotto il profilo soggettivo, non avendo l'imputata comunque impedito l'iniziativa del fratello, e la difesa della R. non si è confrontata affatto con la sopra richiamata motivazione, che appare priva di vizi logici evidenti. Passando all'esame del secondo motivo, manifestamente infondato, il Tribunale di Avellino ha puntualmente richiamato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, disposizione che prevede la confisca obbligatoria, in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all'art. 240 c.p. , sicchè il mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuti - o per le altre ipotesi tipizzate - è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca (Sez. 3, n. 18515 del 16/1/2015, Rv. 263773).

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale è rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. , l'onere

delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016